



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme d'attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO l'articolo 10 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472;
- VISTO l'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nel quale è stabilito che il personale appartenente ai ruoli di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva dei posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato, è tenuto a sottoporsi all'accertamento dei requisiti psico-attitudinali per la parte non effettuata all'atto dell'ingresso in carriera;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione della pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è statuito, fra l'altro, che il personale della Polizia di Stato rimane disciplinato dal proprio ordinamento;
- VISTO il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato approvato il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il regolamento concernente i requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 6 febbraio 2004, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, si identificano le classi di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica del 5 maggio 2004, con il quale viene definita l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale;
- VISTO il proprio decreto, in data 30 dicembre 2008 n. 333-C/9035/130, che ha determinato in 20 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato da coprire mediante concorso interno;

DECRETA

ART. 1

(posti a concorso)

E' indetto un concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, di cui 1 riservato al personale in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

ART. 2

(requisiti per l'ammissione)

Possono partecipare al concorso gli appartenenti ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso del prescritto titolo di studio e dei requisiti attitudinali richiesti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

Al riguardo, si precisa che per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è altresì richiesta un'anzianità di almeno tre anni di servizio effettivo alla data del presente bando.

Quanto al titolo di studio richiesto, sono validi i seguenti:

- 1) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o lauree equipollenti, conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative;
- 2) oppure, laurea specialistica conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto interministeriale del 6 febbraio 2004:
 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
 - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze economico - aziendali (84/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
- 3) oppure i seguenti titoli di studio di laurea magistrale:
 - a) laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
 - b) laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
 - c) laurea magistrale in scienze dell'economia (LM-56);
 - d) laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM-77);
 - e) laurea magistrale in scienze della politica (LM-62);
- 4) oppure, diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di cui al punto 2), dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica del 5 maggio 2004 (pubblicato nella G.U. n.196 del 21 agosto 2004). Al riguardo, si precisa che il candidato in possesso di una delle citate lauree, che trovi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

corrispondenza con più classi di lauree specialistiche, dovrà allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio.

Sono esclusi dal concorso coloro che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel medesimo periodo, abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave.

E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il personale sospeso cautelamente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato, che può essere adottato in qualsiasi momento.

ART. 3

(domande di partecipazione)

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera o sul modello allegato al bando e dirette al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia, devono essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza, ovvero agli Uffici o Reparti presso i quali i candidati risultano aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione delle domande, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Nelle domande di partecipazione, datate e sottoscritte dagli interessati, i candidati dovranno dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio;
- c) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave;
- e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a "buono";



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

- f) - 1 il diploma di laurea specialistica o magistrale con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e della classe di laurea di appartenenza;
- 2 ovvero, il diploma di laurea rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle sue disposizioni attuative, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonché ove ricorrano le condizioni riportate nel precedente articolo 2, punto 4, la classe di laurea specialistica alla quale il diploma di laurea viene equiparato con certificazione rilasciata dall'Ateneo che lo ha conferito;
- g) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la prova di esame, di cui al successivo articolo 5 del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

I candidati, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, specificando la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame.

I candidati dovranno, inoltre, indicare nella domanda i titoli previsti dal successivo articolo 12 di cui intendono avvalersi, allegando – ove gli stessi non siano già in possesso dell'Amministrazione – apposita dichiarazione sostitutiva che ne attesti il possesso.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

In caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopra menzionato D.P.R. 445/2000.

ART. 4

(commissione esaminatrice)

La Commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con apposito decreto, è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato o da un Avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a Consigliere di Stato, ovvero da un Prefetto, ed è composta da due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a Primo Dirigente della Polizia di Stato, e da due docenti universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario direttivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Detta Commissione esaminatrice, per l'espletamento delle prove relative alle lingue straniere indicate nel presente bando ed all'informatica, è integrata da esperti nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione, sono nominati uno o più componenti supplenti ed un segretario supplente.

Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un Prefetto collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio alla data del presente bando.

Qualora si renda necessario esperire le prove scritte in più sedi, per ciascuna di esse, esclusa quella della Commissione esaminatrice, verrà costituito, con ordinanza del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un Comitato di vigilanza, presieduto da un componente della Commissione esaminatrice o da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a Vice Questore Aggiunto.

ART. 5

(prove d'esame)

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati avranno a disposizione otto ore, vertono sulle seguenti materie:

1. diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
2. diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su diritto civile, su diritto del lavoro, su diritto della navigazione, su ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, su nozioni di medicina legale, su nozioni di diritto internazionale, sulla lingua prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, su informatica.

L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

La prova orale di informatica è diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

ART. 6

(prove scritte)

La Commissione esaminatrice preparerà tre temi per ciascuna prova scritta se gli esami avranno luogo in un'unica sede ed un solo tema qualora gli stessi abbiano luogo in più sedi.

Gli argomenti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.

I temi, appena formulati, saranno chiusi in pieghi sigillati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dal Presidente, dai Componenti della Commissione e dal Segretario. Tali pieghi saranno conservati dal Presidente della Commissione o dai Presidenti dei Comitati di Vigilanza, se le prove si svolgono in più sedi.

All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il Presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identità personale dei concorrenti e la loro idonea collocazione nell'aula, farà constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi, o del piego, contenenti i temi, e nel primo caso farà sorteggiare da uno dei candidati il tema oggetto della prova.

ART. 7

(adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

Il concorrente che viola le predette disposizioni o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle predette disposizioni ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle prove.

A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.

ART. 8

(diario prove scritte)

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni **13 e 14 maggio 2009, ore 8.00**, presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma – sita in via di Brava , 99.

Eventuali variazioni relative alla data ed al luogo di svolgimento delle prove medesime saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del **30 aprile 2009**. Tale eventuale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

ART. 9

(ammissione alla prova orale)

Le prove scritte si intenderanno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno ventuno trentesimi nelle prove medesime ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La Commissione esaminatrice, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di diciotto trentesimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati interrogati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione esaminatrice, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'Interno.

ART. 10

(accertamenti attitudinali)

I candidati idonei al colloquio sono tenuti a sottoporsi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all'accertamento dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, per la parte non effettuata all'atto dell'ingresso in carriera.

L'accertamento dei requisiti attitudinali è effettuato da una Commissione, costituita con apposito decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, mediante la somministrazione di una serie di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

Il giudizio di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 11

(esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove)

La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, gli accertamenti attitudinali, le prove orali, comporta l'esclusione di diritto dal concorso.

ART. 12

(titoli valutabili)

Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) titoli di cultura, fino a punti 5:

- 1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 11 -

- 2) diploma di specializzazione universitaria;
- 3) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni.

b) titoli di servizio, fino a punti 25:

- 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
- 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 2;
- 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati: fino a punti 2;
- 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione: fino a punti 2;
- 5) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
- 6) anzianità di effettivo servizio: fino a punti 5.

La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima di procedere alla valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice, nell'ambito delle suddette categorie, determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, in modo omogeneo, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad inviare alla Commissione esaminatrice del concorso i fascicoli personali dei candidati, copia dello stato matricolare e le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie, redatto dal Dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati, contenente l'elenco dei titoli ed ogni altra indicazione utile afferente il concorso.

La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i Componenti e dal Segretario, che vengono allegare ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 12 -

Le somme dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli, sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione esaminatrice.

ART. 13

(graduatoria di merito)

La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto ottenuto nel colloquio, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punteggio attribuito ai titoli.

Effettuata la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

ART. 14

(pubblicazione graduatoria e dichiarazione vincitori)

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, verrà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori del concorso.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.

ART. 15

(corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari)

I vincitori del concorso saranno avviati a frequentare il corso di formazione, della durata di due anni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, finalizzato anche al conseguimento del Master universitario di II livello ed articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo.

Durante il periodo di frequenza al corso, i vincitori del concorso sono posti in aspettativa speciale, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 13 -

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso anzidetto, saranno dichiarati decaduti dalla nomina e restituiti al ruolo di provenienza.

I frequentatori del corso, al termine dello stesso, sono assegnati ai servizi di istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e degli uffici situati nelle province di provenienza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

L'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

Il candidato in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del D.P.R. del 26 luglio 1996, n. 752, dichiarato vincitore dei posti riservati, verrà assegnato, come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del prescritto corso di formazione, ad un Ufficio della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma, 23 febbraio 2009

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Manganelli